



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

## **Le novità del c.d. DL "Aiuti" (DL 17 maggio 2022, n. 50)**

*(Circolare n. 8 del 26 maggio 2022)*

## Indice

|   |    |
|---|----|
| 1. Premessa   | 3  |
| 2. Misure in materia di energia e carburanti  | 3  |
| 2.1. Crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2)                                       | 3  |
| 2.2. Credito d'imposta per gli autotrasportatori in relazione all'aumento dei prezzi del gasolio (art. 3)   | 3  |
| 2.3. Credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale - Estensione al primo trimestre 2022 (art. 4)                                 | 4  |
| 3. Novità in materia di detrazioni "edilizie"   | 5  |
| 3.1. Superbonus del 110% - Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari (art. 14 co. 1 lett. a)                                  | 5  |
| 3.2. Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - Disciplina della cessione dei crediti (artt. 14 co. 1 lett. b) e 57 co. 3) | 6  |
| 4. Misure per la liquidità e la ripresa economica   | 6  |
| 4.1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE (art. 15)                                     | 6  |
| 4.2. Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (art. 16)   | 9  |
| 4.3. Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato (art. 17)  | 11 |
| 4.4. Contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (art. 18)  | 11 |
| 4.5. Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 19)  | 13 |
| 4.6. Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "4.0" per il 2022 (art. 21)   | 13 |
| 4.7. Credito d'imposta per la formazione 4.0 per le PMI (art. 22)   | 13 |
| 4.8. Credito d'imposta sale cinematografiche (art. 23)  | 13 |
| 4.9. Misure a favore di imprese esportatrici (art. 29)  | 13 |
| 5. Altre disposizioni   | 14 |
| 5.1. Bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1)   | 14 |
| 5.2. Settore agricolo - Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 8)  | 14 |
| 5.3. Aiuti di Stato (art. 50 co. 5)   | 15 |
| 5.4. Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette (art. 55)  | 15 |

## **1. Premessa**

---

Sulla G.U. 17.5.2022 n. 114, è stato pubblicato il DL 17.5.2022 n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

Il decreto si compone di 59 articoli, è entrato in vigore il 18.5.2022 e deve essere convertito in legge entro il 16.7.2022.

Di seguito, vengono esaminate le misure di maggiore interesse e ci si sofferma, in particolare, sulle disposizioni in materia di energia e carburanti (§ 2), sulle novità in tema di detrazioni edilizie (§ 3), sulle misure per la liquidità e la ripresa economica (§ 4) e sulle "altre" disposizioni (§ 5).

Il DL 50/2022 prevede anche alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza che non formano oggetto della presente circolare:

- indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti (art. 31);
- indennità *una tantum* pensionati e altre categorie (art. 32);
- indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti (art. 33);
- bonus alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (art. 35).

## **2. Misure in materia di energia e carburanti**

---

### **2.1. Crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2)**

La misura di alcuni crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale è incrementata come segue:

- dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);
- dal 20% al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);
- dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle energivore, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022).

### **2.2. Credito d'imposta per gli autotrasportatori in relazione all'aumento dei prezzi del gasolio (art. 3)**

È previsto un credito d'imposta per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-*ter* co. 2 lett. a) del DLgs. 26.10.95 n. 504 (attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate), al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante. Viene contestualmente abrogato l'art. 17 del DL 21/2022, che aveva istituito, per le

stesse finalità, un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 destinato al sostegno del settore dell'autotrasporto.

Il credito d'imposta è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai suddetti soggetti in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 *ex art. 17* del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 co. 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

Non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

### **Cumulabilità con altre agevolazioni**

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

### **Aiuti di Stato**

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

### **2.3. Credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale - Estensione al primo trimestre 2022 (art. 4)**

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per le imprese "gasivore", a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gas naturale nel primo trimestre 2022.

Il credito è pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### **Modalità di utilizzo**

Il credito d'imposta va utilizzato:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 *ex art. 17* del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della

L. 388/2000;

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

### **Cumulabilità con altre agevolazioni**

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

### **Cessione da parte delle imprese beneficiarie**

Il credito d'imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:

- solo per intero,
- ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

## **3. Novità in materia di detrazioni "edilizie"**

---

### **3.1. Superbonus del 110% - Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari (art. 14 co. 1 lett. a)**

Per le persone fisiche è prorogato di 3 mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari.

Modificando il co. 8-*bis* dell'art. 119 del DL 34/2020, in particolare, viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all'art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Prima della modifica introdotta dal DL 50/2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al co. 9 lett. b) del citato art. 119, la detrazione del 110% spettava anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.6.2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

### **3.2. Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - Disciplina della cessione dei crediti (artt. 14 co. 1 lett. b) e 57 co. 3)**

Viene modificata la disciplina recata dall'art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati".

#### **Quarta e ultima cessione da parte delle banche**

In relazione alla quarta e ultima cessione, invece, per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dall'1.5.2022 il nuovo art. 121 del DL 34/2020 nella versione ante modifiche operate dal DL 50/2022 stabiliva potesse essere effettuata dalle banche a favore di propri correntisti.

Gli artt. 14 co. 1 lett. b) e 57 co. 3 del DL 50/2022, invece, stabiliscono che per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall'1.5.2022 (la norma esplica quindi effetti retroattivamente), la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle "società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" a favore dei "clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo".

## **4. Misure per la liquidità e la ripresa economica**

---

### **4.1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE (art. 15)**

Per consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti:

- dal conflitto russo-ucraino;
- dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia;
- dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia,

SACE concede, fino al 31.12.2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in favore delle imprese, inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso

l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

Per accedere alla garanzia, l'impresa deve dimostrare, in alternativa:

- che la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (in particolare materie prime e semilavorati) o a rincari dei fattori produttivi o a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia o Bielorussia;
- che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta, come conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi di energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

### **Imprese destinatarie della misura**

Possono accedere alla garanzia:

- le imprese che alla data del 31.1.2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, del regolamento (UE) 702/2014 e del regolamento (UE) 1388/2014;
- le imprese in difficoltà alla data del 31.1.2022, purché siano state ammesse al concordato con continuità aziendale (art. 186-*bis* del RD 267/42), abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* del RD 267/42) o abbiano presentato un piano ai sensi dell'art. 67 del RD 267/42, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione, *ex art. 47-bis* par. 6 co. 1 lett. a) e c) del regolamento (UE) 575/2013.

Sono escluse:

- le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze, salvo quanto precisato al punto precedente;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di dette sanzioni e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni;
- le società che controllano, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c. (o che sono controllate da) una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

### **Finanziamenti garantiti**

Le garanzie operano per finanziamenti:

- di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi;

- destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività dopo il 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento. Se la medesima impresa (o il medesimo gruppo) è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi si cumulano ai fini dell'importo massimo garantito.

### **Operatività della garanzia**

La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2022 e copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito. Essa opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.

La garanzia copre:

- il 90% dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- l'80% per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- il 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a:

- 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per i finanziamenti di piccole e medie imprese;
- 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese.

Per i finanziamenti fino a 8 anni, il premio sarà determinato in conformità alla decisione della Commissione europea.

Inoltre, il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

### **Cumulabilità con altre garanzie**

Le garanzie in oggetto non possono essere cumulate, per lo stesso finanziamento:

- con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, in attuazione del "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito*

*dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";*

- con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19".

Le garanzie in oggetto possono essere cumulate con misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del regolamento 1407/2013, del regolamento 702/2014 e del regolamento 717/2014, o ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 e del regolamento (UE) 1388/2014.

### **Procedura di rilascio della garanzia**

Per il rilascio delle garanzie relative a finanziamenti:

- in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio (o di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del decreto, l'impresa non abbia approvato il bilancio) o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'art. 1 co. 6 del DL 23/2020;
- in favore di imprese con dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui al punto precedente e per cui l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia è subordinata all'adozione di un decreto del MEF, tenuto conto del ruolo che l'impresa beneficiaria svolge in Italia in termini di contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

### **Garanzia dello Stato sulle obbligazioni di SACE**

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie in commento è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

### **Efficacia della garanzia**

L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

### **4.2. Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (art. 16)**

È potenziata l'operatività del Fondo di garanzia PMI, già rimodulata dal co. 55 dell'art. 1 della L. 234/2021, previa approvazione della Commissione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie

prime e fattori di produzione, dovuti:

- all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito del conflitto russo-ucraino;
- alle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali;
- alle contromisure adottate dalla Russia.

La garanzia del Fondo PMI può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.5.2022 e fino al 31.12.2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio. La garanzia del Fondo opera:

- per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetico;
- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori di cui all'Allegato I alla comunicazione della Commissione recante il "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*".

Sono escluse dalla garanzia le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

### **Cumulabilità con altre garanzie**

Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie suddette non possono essere cumulate:

- con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione recante il "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*";
- con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19*".

In caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo allo stesso beneficiario, le garanzie possono essere cumulate con altre misure, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante

garanzie, purché l'importo complessivo dei prestiti non superi l'importo massimo garantito.

#### **4.3. Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato (art. 17)**

È rafforzata la possibilità di SACE di fornire garanzie a condizioni di mercato, prevedendo che la garanzia di cui all'art. 6 co. 14-*bis* del DL 269/2003 operi per i finanziamenti:

- concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione;
- per una percentuale massima di copertura del 70%, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati e non convertibili.

Le garanzie operano:

- entro un limite di durata massima pari a 20 anni;
- con un'esposizione massima per soggetto pari all'8% dell'importo massimo delle garanzie concedibili *ex art.* 6 co. 14-*bis* del DL 269/2003;
- con un'esposizione massima per gruppo di soggetti connessi pari al 15% dell'importo massimo delle garanzie concedibili *ex art.* 6 co. 14-*bis* del DL 269/2003;
- con un'esposizione massima per settore di attività economica pari al 25% dell'importo massimo delle garanzie concedibili *ex art.* 6 co. 14-*bis* del DL 269/2003;
- per soggetti aventi *rating* al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe "B".

#### **Garanzia dello Stato sulle obbligazioni di SACE**

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, restando in ogni caso inteso che le richieste di indennizzo. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto dei premi incassati da SACE a titolo di remunerazione delle garanzie e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti a SACE.

L'efficacia della garanzia è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia.

#### **Modalità attuative**

Con uno o più decreti del MEF possono essere disciplinate, in conformità con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

#### **4.4. Contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (art. 18)**

Viene istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per

le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina (perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti e crisi negli approvvigionamenti).

I contributi spettano a piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall'1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

### **Determinazione ed erogazione del contributo**

Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dall'1.1.2020 il periodo di imposta di riferimento è l'anno 2021.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.

### **Quadro temporaneo aiuti di Stato crisi Ucraina**

I contributi, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di 400.000 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*".

#### **4.5. Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 19)**

Il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 1 co. 128 della L. 178/2020 viene implementato, per l'anno 2022, di 20 milioni di euro.

#### **4.6. Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "4.0" per il 2022 (art. 21)**

L'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, di cui all'Allegato B alla L. 232/2016, effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 30.6.2023), disciplinato dall'art. 1 co. 1058 della L. 178/2020, è aumentata dal 20% al 50%.

#### **4.7. Credito d'imposta per la formazione 4.0 per le PMI (art. 22)**

Per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il credito d'imposta ex art. 1 co. 211 della L. 27.12.2019 n. 160 è aumentato:

- per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
- per le medie imprese, dal 40% al 50%.

L'incremento delle aliquote è tuttavia previsto a condizione che:

- le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico;
- i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l'invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti.

In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati successivamente al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022), il credito d'imposta è ridotto, rispettivamente, al 40% e al 35%.

#### **4.8. Credito d'imposta sale cinematografiche (art. 23)**

Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'art. 18 della L. 14.11.2016 n. 220 è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche (secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'art. 21 co. 5 della L. 220/2016).

#### **4.9. Misure a favore di imprese esportatrici (art. 29)**

Le disponibilità del fondo di cui all'art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251 convertito possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, al fine di fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti da difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei predetti casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto,

di cui all'art. 72 co. 1 lett. d) del DL 17.3.2020 n. 18 convertito, per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno.

La misura si applica sino al 31.12.2022, secondo condizioni e modalità stabilite dal Comitato agevolazioni di cui all'art. 1 co. 270 della L. 27.12.2017 n. 205, considerate le risorse disponibili e l'ammontare complessivo delle domande presentate, ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE (aiuti di Stato).

## **5. Altre disposizioni**

---

### **5.1. Bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1)**

Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto MISE 28.12.2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3 co. 9 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'art. 6 del DL 21.3.2022 n. 21 (pari a 12.000 euro per il periodo 1.4-31.12.2022), sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con delibera da adottare entro il 30.6.2022, nel limite delle risorse disponibili per l'anno 2022.

### **Recupero delle somme versate in eccedenza a quello dovuto in base al bonus**

In caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas, l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione nelle bollette immediatamente successive, ovvero di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31.12.2022.

Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus.

### **5.2. Settore agricolo - Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 8)**

Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammessa la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.

I beneficiari dei suddetti aiuti possono altresì vendere in rete l'energia elettrica prodotta.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### **5.3. Aiuti di Stato (art. 50 co. 5)**

Il nuovo co. 1-*quater* introdotto all'art. 53 del DL 19.5.2020 n. 34 stabilisce che, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la deroga al divieto di ricevere nuovi aiuti da parte dei soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea 23.3.2022 n. C (2022) 1890 (recante "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*").

### **5.4. Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette (art. 55)**

La disciplina del contributo solidaristico straordinario contro il caro bollette di cui all'art. 37 del DL 21/2022 è modificata come segue:

- viene modificato il criterio di valorizzazione della base imponibile, costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo 1.10.2021-30.4.2022 (in luogo del periodo 1.10.2021-31.3.2022 precedentemente previsto) rispetto al saldo del periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021 (in luogo del periodo 1.10.2020-31.3.2021 precedentemente previsto);
- viene incrementata la misura del contributo dal 10% al 25% della base imponibile (determinata *ex art.* 37 co. 2 del DL 21/2022).

È inoltre disposto che il contributo venga liquidato e versato:

- per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30.6.2022,
- per la restante parte, a saldo, entro il 30.11.2022.